



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 12-03-2024

Oggetto: Addizionale comunale IRPEF: variazione dell'articolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. ad oggetto "Determinazione delle aliquote" per adeguamento alla nuova articolazione degli scaglioni prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di marzo alle ore 13:00, presso la Sala Consiliare di Monteprandone, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

Loggi Sergio - Sindaco	P	Calvaresi Sergio	P
Cossignani Meri	A	Censori Martina	P
Ficcadenti Christian	P	Coccia Massimiliano	P
Morelli Daniela	P	Ruggieri Orlando	P
Iozzi Roberta	P	Capecci Alessio	A
Gabrielli Fernando	A	Grelli Stefania	A
Romandini Marco	P	Giobbi Bruno	P
Ciabattoni Marco	P	Lattanzi Marino	A
Riccio Antonio	P		

presenti n. 12 e assenti n. 5.

Assume la presidenza Riccio Antonio, in qualità di Presidente assistito dal Segretario Dott.ssa Maria Immacolata Casulli.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Coccia Massimiliano
Ruggieri Orlando
Giobbi Bruno

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^o Settore Economico - Finanziario - Tributi ed il Responsabile dell'Ufficio Tributi esprimono parere favorevole per la regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ed il Responsabile del 3^o Settore Economico - Finanziario - Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità contabile.

Il Responsabile 3^o Settore
f.to (Dott. Gianni Irelli)

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
f.to (Dott.ssa Maria Cristina Cameli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. ad oggetto "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.10.1998 con la quale, a decorrere dall'anno 1999, è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF con un'aliquota pari ai 0,2 punti percentuali;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi" con il quale, per l'anno 2024, vengono ridotti da quattro a tre gli scaglioni IRPEF, unificando i primi due scaglioni, nel seguente modo:

scaglioni di reddito imponibile IRPEF	aliquote IRPEF anno 2023	aliquote IRPEF anno 2024
scaglione da 0 a 15.000 euro	23%	23%
scaglione da 15.000,01 a 28.000 euro	25%	
scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro	35%	35%
scaglione oltre 50.000 euro	43%	43%

Visti in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 3 del predetto D.Lgs. n. 216/2023 che recitano:

"3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modifichano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che proroga al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/10/2023 con la quale veniva DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 12-03-2024 - Pag. 2 - COMUNE DI MONTEPRANDONE

approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/12/203 con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026;

- la delibera di Giunta Municipale n. 153 del 14/11/2023 ad oggetto “**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024: atto di indirizzo su aliquote.**”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2023 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e i relativi allegati;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2007 è stato approvato il “**Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.**”;

- con deliberazioni consiliari n. 28 del 28/04/2012, n. 34 del 24/07/2014, n. 69 del 27/12/2019 e n.2 del 28/03/2022 sono state apportate delle modifiche al “**Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.**”;

Richiamato l'articolo 5 del “**Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.**”, ad oggetto “**Determinazione delle aliquote**”, così come variato con delibera di C.C. n. 2/2022 e di seguito riportato:

“1. Per l'anno 2022 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure per singoli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0,65%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,72%
3	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,76%
4	Oltre 50.000 euro	0,80%

2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. In assenza di provvedimento espresso sono confermate le aliquote deliberate nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006.”;

Considerato che nell'anno 2023 sono state applicate le stesse aliquote deliberate per l'annualità 2022, così come approvate con delibera di C.C. n. 2/2022;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che recita che “*Gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Visto l'art. 13, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022 che recita che “*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.*”;

Ritenuto di dover rideterminare, per l'anno 2024, la tassazione ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF nel seguente modo, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF contenuta nel D.Lgs. n. 216/2023, allo scopo di evitare un disallineamento degli scaglioni tra IRPEF e addizionale comunale che potrebbe generare confusione:

scaglioni di reddito imponibile	aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2023	aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2024
scaglione da 0 a 15.000 euro	0,65%	
scaglione da 15.000,01 a 28.000 euro	0,72%	0,70 %
scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro	0,76%	0,76 %
scaglione oltre 50.000 euro	0,80%	0,80 %

Preso atto che ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 216/2023 “Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.”;

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i. istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita che “I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;

Visto il comma 11, 3° periodo dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. che recita che “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Viste le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> dalle quali si rileva che, tenuto conto dell'aggiornamento della banca dati del simulatore di gettito annunciata dal MEF con comunicato del 3 gennaio 2024, con l'applicazione delle predette aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF si determinerebbe per il Comune di Monteprandone un gettito stimato, per l'anno 2024, pressoché uguale a quello stanziato nel bilancio di previsione approvato;

Visto il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che prevede che, in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e in ogni caso l'importo da accertare, conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore disponibile sul Portale del Federalismo fiscale;

Viste le previsioni assestate 2024/2026 del capitolo di entrata dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Esaminato lo schema dell'articolo 5 del Regolamento predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi nel nuovo testo e di seguito riportato:

"1. Per l'anno 2024 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure per singoli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 28.000 euro	0,70 %
2	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,76 %
3	Oltre 50.000 euro	0,80 %

2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. In assenza di provvedimento espresso sono confermate le aliquote deliberate nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006.";

Visto il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i. che recita che "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.";

Visto il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014 secondo cui "Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.";

Attesa la competenza consiliare in materia di modifica regolamentare, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

Considerato che la presente deliberazione comporta una modifica al vigente Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, rispettivamente il primo dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario-Tributi ed il secondo dal Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario-Tributi;

- il parere favorevole del Revisore, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B) n. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, c.1, lett. O), punto 1) della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che stabilisce che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio ed applicazione dei tributi;

Il consigliere **Calvaresi**, in qualità di Presidente della commissione bilancio, comunica le variazioni delle dotazioni di cassa, approvate dalla Giunta Comunale.

Quindi spiega come, a seguito di modifiche normative, sia necessario rideterminare gli scaglioni e relative fasce di reddito per l'applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF e conseguentemente modificare il regolamento.

Ruggieri, considerato che si tratta di un atto imposto dalla legge e che incide poco sui bilanci delle famiglie, anticipa il voto favorevole.

Entra in aula il consigliere **Censori**.

Ultimata la discussione, come riportata nella trascrizione agli atti, il Presidente mette a votazione la proposta in oggetto.

Con n. 12 voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2024, nel seguente modo:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 28.000 euro	0,70 %
2	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,76 %
3	Oltre 50.000 euro	0,80 %

3. di modificare, con decorrenza 01 gennaio 2024, il testo dell'articolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F., con la formulazione di seguito riportata, al fine di uniformarlo alla nuova articolazione degli scaglioni prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216:

"1. Per l'anno 2024 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure per singoli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 28.000 euro	0,70 %
2	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,76 %
3	Oltre 50.000 euro	0,80 %

2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. In assenza di provvedimento espresso sono confermate le aliquote deliberate nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006.”;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l'annualità 2024, nonché, in assenza di modifiche, anche per le annualità successive;

5. di dare atto che non si eseguiranno modifiche all'approvato bilancio di previsione 2024/2026 poiché dalle predette simulazioni effettuate si determinerebbe un gettito stimato di addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024 pressoché uguale a quello dello stanziamento stimato nel bilancio di previsione;

6. di dare altresì atto che il testo della presente deliberazione, divenuta esecutiva, sarà inserito nel Portale del Federalismo fiscale, così come previsto dalla normativa vigente;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Monteprandone;

8. di disporre la trasmissione di copia della presente delibera ai competenti uffici comunali per gli adempimenti di competenza;

9. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale Funzionaria Responsabile dell'Ufficio Tributi, cui competono, tra l'altro, gli adempimenti per pubblicazione di questa deliberazione;

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa,

Con n. 12 voti favorevoli

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Riccio Antonio

Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 18.03.2024 al 02.04.2024, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-03-2024

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li 18.03.2024

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li 18.03.2024

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli
